

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE AREZZO “AR-CER-S”

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

ECONOMICI E DEI SERVIZI EROGATI DALLA CER

INTRODUZIONE

La Comunità Energetica Rinnovabile AR-CER-S trova la sua spinta principale dalla necessità globale e nazionale di accelerare la transizione energetica. Il cambiamento climatico e l'esigenza di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, impongono un rapido abbandono delle fonti fossili a favore delle energie rinnovabili. La CER promossa dal Comune di Arezzo, si inserisce in questo contesto come strumento chiave per la decarbonizzazione, contribuendo agli obiettivi stabiliti a livello internazionale.

Inoltre, la crescente volatilità dei prezzi dell'energia e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili hanno evidenziato la vulnerabilità dei sistemi energetici nazionali. La AR-CER-S promuove pertanto un modello di produzione e consumo distribuito e locale, aumentando l'autonomia energetica del territorio di Arezzo contribuendo alla sicurezza e alla resilienza del sistema energetico.

La AR-CER-S vuole rappresentare anche un'opportunità concreta per contrastare la povertà energetica, un problema sociale sempre più pressante. La possibilità di accedere a energia pulita a costi più vantaggiosi, grazie agli incentivi e all'autoproduzione, permette alle fasce più vulnerabili della popolazione di ridurre le bollette e migliorare il proprio comfort abitativo. La AR-CER-S non genera solo benefici ambientali sociali ed economici per i membri, ma anche un impatto positivo sullo sviluppo locale promuovendo la creazione di nuove filiere produttive, l'occupazione nel settore delle rinnovabili e l'innovazione tecnologica a livello di territorio.

Il regolamento interno vuole definire la natura della Comunità Energetica Rinnovabile, chiarendo quali sono gli obiettivi prioritari che la comunità si prefigge di raggiungere, oltre a quelli stabiliti per norma nei documenti costitutivi, rappresentando la declinazione operativa e dettagliata dello statuto.

Rappresenta infatti il documento indispensabile per il corretto funzionamento della AR-CER-S, ne guida il funzionamento quotidiano e ne assicura la sostenibilità nel tempo.

Il regolamento garantisce chiarezza e trasparenza tra i soci definendone i ruoli e le responsabilità. Trasparenza nella gestione, stabilendone le modalità con cui vengono prese le decisioni, come vengono gestite le risorse finanziarie ed energetiche e come vengono comunicati i risultati ai membri e agli stakeholder.

Il regolamento può inoltre prevenire l'insorgere dei conflitti fissando regole chiare e predefinite per la risoluzione di eventuali contenziosi tra i membri, offrendo un quadro di riferimento per affrontare situazioni critiche.

ART. 1 – PREMESSA

1. È costituita, per iniziativa dei soci fondatori, il Comune di Arezzo, la Fondazione Arezzo Comunità, AISA impianti S.p.a. e Gestione Ambientale s.r.l., ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "CER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE e SOLIDALE AREZZO" in breve "AR-CER-S", in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche Comunità Energetica o CER).
2. La Comunità Energetica è disciplinata dallo Statuto, che prevede esplicitamente nell'art. 5 l'esistenza di un Regolamento.
3. La Comunità Energetica opera nella zona di mercato denominata Centro Nord e in ossequio dalla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 15/2024/R/EEL è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, fermo restando che l'incentivo maturerà e potrà essere distribuito solo ed esclusivamente all'interno del sottoinsieme. Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi dell'Associazione.1.3 La CER ha la disponibilità dell'energia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito anche FER), operante nell'ambito della cabina primaria, messi a disposizione dai produttori.
4. La CER è il referente abilitato ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
5. Il socio è colui che ha aderito alla CER.
6. Il socio intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica per il tramite della CER.

ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CER, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la CER stessa, che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i soci nell'ambito dell'attività associativa.

2. Il Regolamento discende dallo Statuto della CER, in cui è esplicitamente richiamato all'art. 6, e lo integra. È pubblicato sul sito internet ufficiale della CER e conservato in copia presso la sede legale della CER.
3. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CER, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire benefici ambientali, economici o sociali agli associati, nonché operare per la riduzione dei costi energetici e il contrasto alla povertà energetica, promuovendo l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia anche attraverso la detenzione o l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della CER, così come disposto dall'art. 6 dello Statuto.
5. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte al Consiglio Direttivo e avranno efficacia a far data dalla loro approvazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale.

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO

ART. 3 - SOCI ORDINARI

1. Il numero dei soci ordinari (di seguito anche solo "soci") è illimitato.
2. Possono essere soci ordinari tutti i soggetti indicati dalla normativa di settore di cui all'art. 31 comma 1 lett. B) D.lgs. 199/2021, purché titolari di POD, ovvero di una utenza elettrica connessa alle medesime cabine primarie di riferimento della AR-CER-S. Possono essere soci anche i residenti di altri Comuni, purché connessi ad una cabina primaria a cui è connesso anche un impianto fotovoltaico aderente alla CER
3. Il socio ordinario è:
 1. produttore terzo, se aderisce alla AR-CER-S con il proprio impianto FER ma non è consumatore;
 2. consumatore, se aderisce alla AR-CER-S in qualità di mero consumatore senza un proprio impianto FER;
 3. prosumer, se aderisce alla AR-CER-S, in qualità di consumatore e produttore;
4. L'iscrizione alla AR-CER-S da parte del socio ordinario avviene per il tramite della sottoscrizione di un modulo di iscrizione che richiami i principi e le regole contenute nello Statuto e nel Regolamento della AR-CER-S. Resta inteso che con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il socio accetta i principi e le norme che regolano la AR-CER-S. Il modulo è disponibile sul sito internet della AR-CER-S.

5. Non è dovuta alcuna quota di adesione per l'iscrizione alla AR-CER-S.
6. Tutti i soci conferiscono la capacità di autoconsumo tramite mandato alla AR-CER-S.
7. Il socio aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della AR-CER-S e del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Per effetto del mandato conferito, la AR-CER-S potrà anche per conto del socio:
 - a. presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - b. comunicare il nominativo del socio, unitamente a quello di tutti gli altri clienti finali e produttori aderenti alla AR-CER-S, al GSE con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza dell'Associato, il codice POD; etc);
 - c. porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - d. incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - e. comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti, in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo;
 - f. per il tramite del Referente presentare istanza al GSE per beneficiare del servizio per l'autoconsumo diffuso.
8. I soci partecipano alla AR-CER-S in modo aperto e volontario, mantenendo il proprio diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.
9. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole definite nello Statuto e nel presente Regolamento e a rispettare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
10. La AR-CER-S, anche ove necessario per conto e nell'interesse del socio, si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("Contratto GSE") o, ove sia già stato stipulato, a inserire il socio tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE e, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il contratto che regola l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla AR-CER-S di altri clienti finali e produttori.

ART. 4 - IMPEGNI E DICHIARAZIONI DEL SOCIO ORDINARIO

1. Il socio autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione della AR-CER-S tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sulla propria produzione o sui propri consumi, necessari a calcolare il contributo del socio

alla condivisione dell'energia.

2. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla AR-CER-S in qualità di Referente anche esterno e a ciò qualificato, individuato dalla AR-CER-S, obbligandosi ciascun socio a non attuare comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli e anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della AR-CER-S al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
3. Il socio garantisce di:
 - a. essere il titolare di un contratto di erogazione di energia elettrica relativo al POD comunicato;
 - b. essere un cliente finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE 16.07.2025 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera del 27.12.2022 e relativo allegato A (TIAD) così come aggiornata e modificata da Deliberazione Arera 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/EEL e dalle relative disposizioni di attuazione e in particolare, nel caso in cui il socio sia un'impresa, di avere la qualifica di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
4. Il socio si impegna a informare immediatamente la AR-CER-S di qualsiasi variazione rilevante lo riguardi, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

ART. 5 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E SOCI

1. La AR-CER-S promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti con i propri soci e fra i soci. Lo scambio con la AR-CER-S e fra soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della AR-CER-S. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ai soci e alla AR-CER-S, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento associativo e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo. La partecipazione effettiva alle attività della AR-CER-S da parte dei soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della AR-CER-S stessa. Per questo motivo, l'organizzazione della AR-CER-S si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE

1. I benefici economici spettanti alla AR-CER-S possono essere di tre tipologie:
 - a. valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste;
 - b. incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - c. vendita diretta o ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE.

2. Tali benefici sono riconosciuti dal GSE previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione.
3. L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai POD che fanno parte della AR-CER-S.
4. La distribuzione dei benefici e dei proventi della AR-CER-S avverrà come illustrato di seguito::
 - a) i benefici riconosciuti dal GSE a favore della CER, nonché gli ulteriori proventi della AR-CER-S, saranno preventivamente destinati alla copertura di tutti i costi di gestione della AR-CER-S, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costi amministrativi, finanziari, contabili, tecnici, di promozione sociale, di gestione, ecc..;
 - b) una volta coperti di costi di gestione della AR-CER-S, la quota restante dei benefici e dei proventi della AR-CER-S saranno destinati come segue:
 - a. il 20% sarà destinato a specifici progetti sociali scelti dal Comitato Direttivo (CD), anche su proposta del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
 - b. l'80% sarà distribuito ai soci che hanno aderito alla CER. Tale quota sarà ulteriormente destinata come riportato di seguito:
 - i. per il 50% sarà destinata a organizzazioni private aventi personalità giuridica, con o senza scopo di lucro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo società, associazioni, fondazioni, ecc..), che hanno aderito alla CER e che svolgono come attività primaria servizi sociali a favore di soggetti in situazione di disagio, bisogno e emarginazione, con quote di pari importo e limite massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun socio. Nel caso in cui l'importo complessivo da distribuire ai soci sia inferiore al plafond massimo del 50%, la somma residua sarà destinata a progetti sociali di cui alla precedente lett. a) del presente articolo;
 - ii. per il 50% sarà distribuita tra le persone fisiche che hanno aderito alla CER in funzione delle condizioni di vulnerabilità socio economica, sulla base di quanto attestato dall'indicatore ISEE ordinario che dovrà essere presentato alla CER, con limite massimo unitario di 500,00 euro annui per ciascun socio. Nel caso in cui l'importo complessivo da distribuire ai soci sia inferiore al plafond massimo del 50%, la somma residua sarà destinata a progetti sociali di cui alla precedente lett. a) del presente articolo. . Il CD stabilirà annualmente, anche su proposta del CTS, la modalità di distribuzione in funzione delle fasce ISEE;

5. La ripartizione sarà comunicata a tutti i membri con adeguato preavviso e trasparenza.
6. È sempre fatta salva la possibilità per i soci e per i produttori terzi di rinunciare all'incentivo in favore della CER.
7. Oltre al Ritiro dedicato e qualora risulti più conveniente ai fini statutari, la AR-CER-S può valutare la vendita diretta dell'energia eccedentaria prodotta dagli impianti FER di sua proprietà, a soggetti qualificati per legge.
8. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun socio produttore rimarrà di proprietà dello stesso che, a sua volta, sarà libero di poterla cedere alla rete ovvero venderla sul libero mercato o altra forma prevista dalla norma ai fini e per il tempo necessario a ripagare l'investimento. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia di proprietà della Comunità energetica, alla stessa, spetta quanto previsto nel precedente punto 7.
9. Il socio prende atto ed accetta che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti: a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.
10. Il socio prende atto e accetta che i contributi di valorizzazione, per i soli impianti di proprietà della AR-CER-S, e incentivazione, per tutti gli impianti nella disponibilità della AR-CER-S, derivanti dall'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, siano incassati dalla AR-CER-S e che, a loro volta, siano distribuiti ai soci al netto dei costi della AR-CER-S, che non siano altrimenti coperti da ricavi della AR-CER-S stessa.
11. Con cadenza semestrale o annuale, e comunque secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dal modello di rendicontazione del GSE, la AR-CER-S:
 - a. determinerà sulla base dei dati messi a disposizione dal GSE, quale sia il contributo di ciascun socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla AR-CER-S;
 - b. renderà l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti alla AR-CER-S, in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo;
13. La ripartizione degli incentivi avverrà su base semestrale o annuale e i pagamenti ai soci avverranno tramite bonifico bancario, salvo nei casi previsti dalla legge. Il socio è tenuto a comunicare le proprie coordinate bancarie su richiesta della AR-CER-S.
14. Il socio è consapevole e accetta che la AR-CER-S è, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i clienti finali che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro delle cabine primarie

di riferimento della AR-CER-S ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai contributi può variare per effetto dell'adesione di altri soci.

15. Il socio è consapevole e accetta che la AR-CER-S possa effettuare investimenti ed altri interventi di carattere sociale e benefico, nei limiti di quanto stabilito dai competenti organi sociali della AR-CER-S e che tali scelte di investimento e di intervento possono incidere sui costi della AR-CER-S e sui benefici da distribuire ai soci.
16. Anche laddove la AR-CER-S identifichi una pluralità di sottoinsiemi della Comunità Energetica, sono valide le regole per la ripartizione dei contributi di valorizzazione e di incentivazione stabilite nei precedenti paragrafi per tutti i membri della AR-CER-S. I proventi e i benefici della AR-CER-S saranno pertanto ripartiti tra tutti i soci della stessa a prescindere dalla cabina primaria a cui è collegato ciascun membro, fatte salve le condizioni e le parametrizzazioni espresse nei paragrafi precedenti.
17. I produttori terzi non facenti parte della configurazione, così come definiti dalle Regole Operative del GSE 16.07.2025, che mettono a disposizione della AR-CER-S gli impianti di produzione possono partecipare alla ripartizione degli incentivi ai sensi del presente articolo, fatta salva la facoltà di rinuncia ai sensi di quanto previsto al precedente punto 6.

ART. 7 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. Per il conseguimento degli scopi statutari, e in modo particolare per la realizzazione di impianti FER, la AR-CER-S ammette il ricorso a forme di finanziamento aggiuntive o alternative a quello dei soli soci quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratti EPC, crowdfunding, noleggio operativo, partecipazione a bandi di gara pubblici e privati.

ART. 8 - RILEVAZIONE DATI

1. Ai fini del raggiungimento dei massimi livelli di autoconsumo e dell'efficiente funzionamento della AR-CER-S, i soci si impegnano a collaborare pienamente, mettendo a disposizione i propri dati di consumo e autoconsumo. Tale collaborazione si estrinseca anche, qualora se ne rendesse utile o necessario, nella concessione dell'autorizzazione a:
 - a. installare strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti attraverso la piattaforma GAUDI' (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione) di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai già menzionati impianti di produzione;

- b. installare strumenti di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto di connessione e l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure anche quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al predetto punto di connessione;
- c. acquisire copia delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica;
- d. partecipare alle campagne di misura e monitoraggio condotte, qualora la AR-CER-S dovesse promuoverle o far parte del campione qualora la AR-CER-S fosse scelta.

ART. 9 - CESSAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO

1. Il presente accordo ha la medesima durata del Contratto stipulato dalla AR-CER-S con il GSE per conto di tutti i soci.
2. Il socio può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della AR-CER-S, fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso ha validità dall'anno solare successivo a quello della comunicazione di recesso.
3. La AR-CER-S può recedere dal presente accordo solo ove, nel contempo, receda o sia cessato il Contratto con GSE. Resta ferma la possibilità della AR-CER-S di risolvere il presente contratto con il socio, nel caso in cui egli, con il suo operato, rechi qualsivoglia nocumento alla AR-CER-S o ai suoi soci o in presenza di inadempimenti, quali, in via esemplificativa:
 - a. rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - b. alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte del socio;
 - c. adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumatori con riferimento al medesimo POD.
4. Altri casi di possibile cessazione sono rappresentati da:
 - a. cessazione della titolarità del socio del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione al socio di un altro POD all'interno del perimetro della stessa Cabina di Aggregazione;
 - b. recesso o esclusione del socio dalla AR-CER-S;
 - c. la perdita del socio delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

5. In seguito alla cessazione dell'accordo, il socio avrà comunque diritto, sulla base del suo contributo, alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla AR-CER-S fino al momento della cessazione del presente accordo, al netto delle pendenze.

ART. 10 - COMUNICAZIONI AI SOCI

1. Tutte le comunicazioni ai soci devono essere presenti in una specifica sezione del sito web della AR-CER-S.
2. La mailing list è il mezzo principale attraverso il quale vengono inoltrate le comunicazioni fra i soci. La convocazione delle assemblee avverrà mediante PEC, pertanto ogni socio deve indicare, in fase di iscrizione, la PEC a cui mandare tali convocazioni.

ART. 11 - PIATTAFORME WEB

1. La AR-CER-S utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:
 - a. social,
 - b. sito web,
 - c. altro.
2. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui la AR-CER-S intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci.

ART. 12 CONTROVERSIE

1. Al fine di assegnare alla CER un ruolo centrale nella gestione del contenzioso tra la stessa e i soci, tra i soci e tra i soci e i gestori del servizio elettrico, è fin da ora previsto che la CER, previa decisione del Consiglio Direttivo, possa concludere uno o più protocolli di intesa con organismi di conciliazione/mediazione ovvero con le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale ed iscritte al CNCU, al fine di attivare di volta in volta e in base al caso concreto la procedura conciliativa più opportuna.
2. Qualora la controversia non sia risolta stragiudizialmente, sarà esclusivamente competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la CER.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (GDPR 2016/679). Il titolare del trattamento è la AR-CER-S nella persona del legale rappresentante Presidente.
2. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

ART. 22 GLOSSARIO

Alta tensione (AT) è una tensione nominale superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV.

Autoconsumatore di energia rinnovabile cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.

Bassa tensione (BT) è una tensione nominale uguale o inferiore a 1 kV.

Cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC.

Cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le proprie utenze. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.

Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/21.

Energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall'articolo. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.

Energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

Energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Gestore di rete è l'impresa distributrice o Terna.

GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso.

Impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77.

Media tensione (MT) è una tensione nominale superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.

Pod è il codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri, che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. L'acronimo deriva dall'inglese Point Of Delivery, ovvero "Punto di Consegna".

Potenza nominale di un impianto di produzione è la potenza espressa in kW. Gli impianti ammessi possono essere massimo di 1 MW di potenza.

Produttore di energia elettrica o Produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Referente è, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell'edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente); nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità.

Ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A.